

Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *28* del 27/06/2014 (COPIA)

Oggetto Approvazione Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 17:30 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Assente	14	PARISI PASQUALE	Presente
2	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	15	DE TOMA MARIANNA	Presente
3	BARRA RACHELE	Assente	16	SANNICANDRO GIUSEPPE	Presente
4	DI PIERRO VINCENZO	Presente	17	CASELLA GIOVANNI	Assente
5	PEDONE PIERPAOLO	Presente	18	RUSSO CARMEN	Assente
6	TODISCO ANTONIO	Presente	19	ROSSI ANTONIO	Assente
7	DELL'ORCO SAMANTA	Presente	20	STORELLI DOMENICO	Assente
8	CONSIGLIO PIETRO	Presente	21	SPINA ANTONIA	Assente
9	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Presente	22	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
10	MONOPOLI NATALE	Presente	23	BOCCIA FRANCESCO	Assente
11	PASQUALE ANGELA	Presente	24	DI TULLIO LUIGI	Presente
12	DI LEO MARCO	Presente	25	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
13	SIMONE GAETANO	Presente			

Risultano presenti diciassette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Collegio dei Revisori dei Conti

1	DEL ROSSO DOTT. DOMENICO	Assente
2	DELL'OLIO DOTT. VINCENZO	Presente
3	DI LUZIO DOTT. GIUSEPPE	Presente

Risultano presenti due componenti.

Posto l'argomento all'esame del Consiglio si registra illustrazione del Segretario Generale, dott. Francesco Angelo Lazzaro.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3 del decreto legge 174/2010, convertito in legge n. 213 del 07.12.2012, con il quale è stato normato il rafforzamento dei controlli interni negli enti locali, mediante la complessiva riformulazione degli articoli 147 e 147 da bis a quinquies del t.u. 267/00.

Considerato che, in forza del comma 2 del citato articolo 3, gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al riformulato articolo 147 sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti

Rilevato che con deliberazione del consiglio comunale n.2 del 08.01.2013, di seguito modificata ed integrata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 06.06.2013, il Comune di Bisceglie ha approvato le misure attuative della riforma del sistema dei controlli interni, prevedendo l'eventualità di una successiva modifica ed integrazione alla luce degli esiti del primo periodo di applicazione.

Rilevato che il Comune di Bisceglie si è dotato del piano triennale 2014.2016 di prevenzione della corruzione, così come del piano triennale 2014.2016 per la trasparenza ed integrità, le cui previsioni trovano specifici riferimenti ed agganci con il sistema dei controlli interni ed in particolare con quello successivo di regolarità amministrativa

Vista ed esaminata la proposta formulata dal segretario generale, nella veste di responsabile per la prevenzione della corruzione, che, partendo dalla ridenominazione dell'articolato in "regolamento del sistema dei controlli interni, riformula alcuni specifici contenuti ed in particolare:

- si istituzionalizza e si disciplina l'Organismo Indipendente di Controllo, come organismo di collaborazione e supporto a presidio del sistema dei controlli interni;
- si rafforzano alcune previsioni in tema di controllo e si coordinano i contenuti con quelli dei piani di cui alla legge 190/2012 e decreto legislativo 33/2013

Visto il parere reso dal medesimo segretario generale, nella predetta veste di r.p.p.c., per la regolarità tecnica, da valere anche quale visto per la conformità della proposta alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari

Visto il parere reso dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria, con specifico riferimento al controllo di gestione, al controllo sugli equilibri di bilancio ed a quello sulle società partecipate, rimesse alla Sua competenza

Dopo ampia ed approfondita discussione sia in sede di 1° Commissione Consiliare Permanente che in sede di dibattito consiliare

Con n.17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dei 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il "regolamento comunale del sistema dei controlli interni", nel testo allegato al presente provvedimento, composto da n.11 articoli, dandosi atto che lo stesso costituisce riformulazione e, pertanto, sostituisce l'omologo provvedimento avente ad oggetto "misure applicative del sistema dei controlli interni introdotto con l'articolo 3 del d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012", approvato con deliberazione 2c.c. del 08.01.2013, di seguito modificato ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 06.06.2013;

3. Di disporre, conseguentemente l'avvio delle procedure per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Controllo, così come previsto e disciplinato dal nuovo regolamento, prevedendo che sino a formale costituzione e comunque per un termine non superiore a 90 giorni dalla esecutività del presente provvedimento, rimane in carica l'omologo Organismo già operante in virtù della disciplina previgente.

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto della Provincia Barletta- Andria-Trani ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.

Si dà atto del rientro in aula del Sindaco, sicché i presenti sono 18.

Il presente verbale, all'atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 10/07/2014 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 21/07/2014.

Li', 21/07/2014

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',



CITTÀ DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.vo n. 267/2000:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Tecnico:

Li 30/5/14

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Art. 49, Comma 1, D.LGS. 267/00
Contabile
PROVEDIMENTO SENZA SPESE
A CARICO ENTE E NON SOTTO-
POSTO A PARERE CONTABILE.

Li

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE
IL DIRIGENTE
(Dott. A. PEDONE)

Visto per la conformità a quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

Li 19/6/14

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro





CITTA' DI BISCEGLIE

**Regolamento Comunale
del sistema di controlli interni**

**(articolo 147 t.u. 267/00-art. 3, comma 2, d.l.
174/2012, convertito in legge 213/2012)**



1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Bisceglie, in attuazione all'articolo 147 t.u. 267/00, così come modificato con l'articolo 3 del d.l. 174\2012, convertito in L. 213/2012, in coerenza con le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa.

Le norme del presente regolamento annullano e sostituiscono le disposizioni del capo VII del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come introdotte con DGC 267/2009, nonché gli articoli 7 e 10 del regolamento stralcio per il recepimento dei principi generali in tema di misurazione e valutazione delle performances e per l'integrità e la regolarità della azione amministrativa, approvato con DGC n.76 del 04.03.2011 e modificato con DGC 84 del 09.07.2013. Da tale ultimo regolamento deve intendersi stralciato ogni riferimento all'Organismo Indipendente di Controllo

Rimangono ferme, per quanto non modificate od integrate dal presente regolamento, le disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità in tema di Controllo di gestione e di Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Esulano dal presente Regolamento le disposizioni che regolano la composizione, le funzioni, gli adempimenti e l'attività del Collegio dei Revisori dei Conti

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, troveranno applicazione gli articoli 147 e seguenti del t.u. 267/00.

2. PRINCIPI


Il Comune di Bisceglie è dotato di un sistema integrato di controlli interni ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, ordinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione (art. 107 D.Lgs. n.267/2000 e art. 4 D.Lgs. n. 165/2001).

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il dirigente della Ripartizione Finanziaria e gli altri dirigenti dell'ente, con le relative articolazioni organizzative di supporto.

Il Segretario Generale sovrintende, coordina e raccorda il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti ed avvalendosi del Nucleo di Valutazione, previsto e disciplinato dagli articoli 6, 8 e 9 del regolamento stralcio approvato con DGC N. 76 del 04.03.2011 e di una struttura tecnica esterna denominata "Organismo Indipendente di Controllo", previsto e disciplinato dall'articolo..... del presente Regolamento.

Il Segretario Generale predispone report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni per inoltrarli al Sindaco, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio. Tali report sono pubblicati sul sito internet dell'Ente in apposita pagina della Sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione del piano triennale per la trasparenza.

Gli esiti del controllo interno sono, altresì, utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art. 4 del DLgs n. 149 del 6/9/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il monitoraggio e l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione.



3. FINALITÀ

Il sistema dei controlli interni ha come finalità quella di garantire l'integrità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di assicurare l'uso efficiente, efficace e razionale delle risorse pubbliche, di promuovere il perseguimento dei bisogni della Comunità locale e sviluppo socio-economico della stessa, di promuovere la trasparenza e la partecipazione democratica dei cittadini.

A tal fine pone in essere un'attività volta a:

- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati e di garantire il perseguimento degli obiettivi programmati (controllo di gestione);
- valutare l'adeguatezza strategica delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, anche in riferimento alla qualità dei servizi (controllo strategico);
- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il mantenimento degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (controllo di regolarità amministrativa e contabile e per il mantenimento degli equilibri di bilancio);
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali partecipati dall'ente e la qualità dei servizi dagli stessi erogati (controllo sulle partecipazioni esterne).

4. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Oggetto del sistema dei controlli interni è l'attività amministrativa e gestionale considerata nella sua globalità. Sono, pertanto, soggetti a controllo sia gli atti deliberativi assunti dagli Organi Istituzionali, con esclusione di quelli aventi mera valenza politica, sia gli atti assunti dai dirigenti e da ogni altro soggetto legittimato ad assumere provvedimenti a rilevanza esterna.

Non sono soggetti a controllo i provvedimenti del Sindaco che siano espressione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo, gli atti di nomina e quelli di carattere autoritativo assunti in forza di previsione di legge, nonché ai sensi dell'articolo 54 t.u. 267/00

Sono altresì soggette a controllo le prestazioni ed i servizi erogati all'interno ed all'esterno dell'ente, anche da parte degli Organismi partecipati. Il controllo sugli Organismi partecipati è riferito alla gestione nel suo complesso e non si estende alle singole decisioni assunte dagli organi di amministrazione, fatte salve specifiche previsioni statutarie o disposizioni imperative di legge.

5. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA

5.1 unità organizzativa intersettoriale

Il sistema dei controlli interni è organizzato in modo flessibile e trasversale, sì da coinvolgere tutti i dirigenti dell'ente ed il segretario generale, ciascuno con le modalità previste dagli articoli che seguono.

Per lo svolgimento efficace e coordinato delle diverse tipologie di controllo presso la Segreteria Generale è incardinata una unità organizzativa intersettoriale, denominata struttura tecnica, con funzioni di raccordo con gli uffici, i dirigenti, gli Organi Politici.

La struttura tecnica non ha una propria dotazione, ma si avvale di personale distaccato dalle altre articolazioni organizzative dell'ente, nel numero, profili e per il tempo stabilito dal Segretario Generale; la struttura tecnica potrà altresì avvalersi di servizi ed uffici dell'ente ed in particolare quelli deputati alla programmazione-bilancio-contabilità.

I Dirigenti sono tenuti a mettere a disposizione della Struttura tecnica tutte le informazioni, gli atti e documenti loro richiesti, assicurando piena collaborazione del personale incardinato nei servizi ed uffici di propria pertinenza.

5.2. l'Organismo Indipendente di Controllo

A supporto dell'intero sistema dei controlli interni e con specifico riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, è istituito l'Organismo Indipendente di Controllo. Tale Organismo, ispirandosi ai principi di auditing interno ed alle tecniche di revisione aziendale, verifica la conformità e regolarità amministrativa, la trasparenza ed integrità, sul complesso degli atti gestionali assunti dai dirigenti e dagli incaricati di posizione organizzativa. Esegue analisi, conduce monitoraggi ed esprime valutazioni e raccomandazioni anche allo scopo di migliorare la qualità tecnico-giuridica degli atti, favorire processi di miglioramento e di autocorrezione, sviluppare la cultura dell'integrità.

L'Organo Indipendente di Controllo è composto da 3 membri esterni, di cui uno con funzioni di coordinatore. Ai lavori dell'O.I.C. partecipa il segretario generale anche nella veste di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ai componenti dell'O.I.C. sono richieste, in virtù di studi condotti, e/o di titoli posseduti e/o di esperienze lavorative o professionali, documentate competenze e capacità in campo giuridico-amministrativo.

I componenti sono nominati dal Sindaco, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente, previo accertamento dei requisiti richiesti, tenuto conto delle competenze e delle capacità specifiche, come emergenti dei curricula presentati e da eventuale colloquio. Per i componenti trovano applicazione le medesime situazioni di incompatibilità previste per l'Organo di revisione economica finanziaria. Non possono far parte degli stessi soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti di collaborazione non occasionale con l'Ente o che siano titolari di incarichi o di ruoli istituzionali presso il Comune o altri Organismi da esso partecipati o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente. Il verificarsi di tali situazioni nel corso dell'incarico determinerà la decadenza ipso iure e con effetto immediato. Con il provvedimento di incarico il Sindaco determina i compensi spettanti per i componenti, che non potranno superare il 50% dell'indennità dei componenti l'Organo di Revisione vigente al momento della nomina, elevata al 70% per colui che assume il ruolo di coordinatore. Tali compensi sono da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e tributario, eccetto l'I.V.A. e le quote di eventuale contribuzione che la legge pone a carico del committente; i medesimi compensi devono intendersi

forfettari, remunerativi e soddisfattivi di ogni onere o spesa comunque connesso all'espletamento dell'incarico, sì da escludere qualsivoglia forma di rimborso od indennizzo per spese di viaggio o similari.

La durata dell'incarico è fissata in 3 anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. I componenti potranno essere revocati anche prima della scadenza dell'incarico, con provvedimento motivato del Sindaco, in caso di accertata inidoneità al compito, ovvero di violazioni od inadempienze reiterate, ovvero per esigenze di riorganizzazione del sistema dei controlli, anche a seguito di modifiche normative od organizzativo-gestionali. In tale ipotesi, così come in caso di dimissioni o altra causa di cessazione, il componente subentrante sarà incaricato per il solo periodo residuo del mandato inizialmente conferito. Analoghe disposizioni troveranno applicazione in caso di decadenza dalla carica per perdita dei requisiti o per il sopravvenire di situazioni di impedimento e/o incompatibilità.

L'O.I.C. opera a maggioranza dei suoi componenti e per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale di un dipendente, individuato dal Sindaco, preferibilmente, tra i componenti della struttura tecnica, che oltre alle funzioni di verbalizzazione delle sedute, cura l'attuazione delle decisioni, assicura la tenuta ed archiviazione degli atti. Delle attività condotte dovranno essere stesi resoconti da conservare presso la sede dell'ente. Le decisioni assunte e le valutazioni espresse dovranno essere formalmente comunicate al Sindaco ed al Segretario Generale, fatti salvi gli ulteriori adempimenti di legge o regolamento.

5.3 il Nucleo di Valutazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Nucleo di Valutazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano ed interagiscono con i soggetti incaricati dei controlli interni, favorendo lo scambio di dati ed informazioni ed utilizzano, reciprocamente, gli esiti delle attività per lo svolgimento delle incombenze di rispettiva competenza.

6. IL SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo dei controlli interni è costituito dal complesso organizzativo di informazioni di origine interna od esterna rispetto all'Ente.

I dati di origine interna possono avere fonte contabile o extracontabile, quantitativa monetaria o quantitativa numerica.

Detto sottosistema comprende i seguenti strumenti:

- **la contabilità finanziaria:** rilevazioni relative a bilancio di previsione, bilancio assestato, rendiconto della gestione e rielaborazioni di bilancio;
- **la contabilità analitico-gestionale:** rilevazioni relative a costi e ricavi e loro attribuzione per destinazione ai centri di responsabilità e/o alle unità di prodotto o di servizio, la cui implementazione sarà graduale e comunque successiva ad una specifica analisi di fattibilità elaborata di concerto con il Settore Finanziario dell'Ente;
- **Pinsieme di indicatori di efficienza, efficacia, economicità, di attività e di contesto.** Si assumono, anche se non in forma esclusiva, come indicatori fondamentali i parametri gestionali di cui all'art. 228, settimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli indicatori di cui al piano delle performance;

• **altre informazioni**, frutto di elaborazioni di dati contabili e non, utili a fornire informazioni per l'analisi dell'economicità gestionale di un centro di risultato.

I dati di origine esterna sono tratti dall'ambiente economico e sociale in cui l'Ente opera attraverso indagini, questionari od altri strumenti di ricerca.

I Dirigenti sono tenuti a mettere a disposizione tutte le informazioni, gli atti e documenti loro richiesti. In caso di richiesta scritta il dirigente deve fornire i dati di norma entro 5 gg. a meno di diversa indicazione che andrà specificatamente motivata nella richiesta. Le richieste di dati devono essere evase attraverso il sistema informativo a rete dell'ente o, in second'ordine, attraverso supporti magnetici. La fornitura di dati su supporto cartaceo deve essere evitata.

L'assolvimento di tale funzione informativa è elemento di valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali da parte del Nucleo di Valutazione.

7. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE (articolo 147bis t.u. 267/00):

il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, la corretta gestione finanziaria, contabile, economica e patrimoniale, il rispetto degli obblighi di trasparenza ed accessibilità. Tale controllo è svolto sia in fase preventiva che in fase successiva con le modalità di seguito precisate



7.1 controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

L'attività di controllo è effettuata in via preventiva sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione della giunta e del consiglio comunale, mediante l'apposizione dei pareri ex art. 49 t.u. 267/00, nonché di specifico visto da parte del segretario generale, espressione delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, t.u. 267/00;

- il parere di regolarità tecnica è formulato dal dirigente che predispose la proposta di deliberazione ed è posto a corredo della stessa; tale parere attesta sia la conformità della proposta alle regole di buona tecnica ed alle conoscenze e competenze specialistiche, al fine di assicurare il più proficuo perseguimento dell'interesse pubblico, sia il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, generali e dello specifico settore, per assicurare regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere di regolarità contabile è formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, secondo le previsioni del regolamento comunale di contabilità, e si estende a valutare ogni effetto, diretto od indiretto, che la decisione produce sulla gestione finanziaria, economia e patrimoniale, sul mantenimento degli equilibri di bilancio e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- il visto del segretario generale attiene alla conformità della proposta al quadro ordinamentale degli enti locali, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente, nonché alla coerenza con i principi generali che presiedono l'attività della pubblica amministrazione

Le proposte di deliberazione sono depositate presso la segreteria generale, per il tramite del Sindaco, già munite di parere di regolarità tecnica emesso dal dirigente proponente.

Entro cinque giorni da tale deposito il segretario generale può restituire la proposta richiedendone integrazioni, correzioni o aggiustamenti, ovvero rimetterla al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile.

Non saranno sottoposte a parere le proposte che per dichiarazione del proponente, verificata dal segretario generale, o per valutazione di quest'ultimo riportata nel corpo del visto di competenza, non comportano riflessi sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente.

Il segretario generale verificata la presenza ed i contenuti dei pareri, apporrà il proprio visto ed inserirà la proposta in apposito elenco delle proposte "deliberabili" ai fini della iscrizione all'ordine del giorno degli Organi di riferimento.

I pareri ed il visto del segretario generale potranno essere oggetto di approfondimento, integrazione e specificazione in corso di discussione in seno all'Organo Collegiale. Eventuali emendamenti che non rivestano carattere sostanziale e non modifichino in modo significativo la proposta in esame, non impongono una riformulazione del parere, ma sono soggette a visto integrativo del segretario generale in corso di seduta.

Il testo dei pareri e del visto del segretario generale sono inseriti nel corpo del deliberato. Le deliberazioni contenenti decisioni non conformi ai pareri od al visto, ovvero assunte pur in presenza di un parere o visto sfavorevole, sono rimesse all'Organismo Interno di Controllo e, ove la difformità attenga al parere di regolarità contabile, anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il controllo preventivo è esteso alle determinazioni ed agli altri provvedimenti dirigenziali, con le seguenti specificità:

- il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dal medesimo dirigente che assume l'atto, e si esprime con la formazione e sottoscrizione del provvedimento. In tale sede il dirigente verifica che dallo stesso non discendano spese o riflessi sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente, dichiarandone, in caso di esito negativo, la non assoggettabilità al controllo di regolarità contabile. Il controllo di regolarità amministrativa può essere rimesso al Responsabile del Procedimento o all'incaricato di Posizione Organizzativa che ha predisposto la proposta di provvedimento e che, in tale ipotesi, provvede alla apposizione di firma a margine.
- il controllo di regolarità contabile è esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario e si esprime con l'attestazione di copertura finanziaria per i provvedimenti dai quali discendono impegni di spesa, ovvero di regolarità contabile ove, pur in assenza di spesa, si producano, comunque, effetti sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente. L'apposizione della attestazione rende il provvedimento eseguibile.
- Il segretario generale, in fase di pubblicazione all'albo pretorio informatico, può restituire i provvedimenti al dirigente che li abbia assunti al fine di un riesame ed eventuale modifica od integrazione. Ove il provvedimento sia riproposto con il medesimo contenuto, il segretario generale disporrà, comunque, la pubblicazione, con contestuale inoltro di copia del provvedimento all'Organismo Interno di Controllo, ai fini della sottoposizione al controllo successivo, e, ove la difformità attenga al parere di regolarità contabile, anche al Collegio dei Revisori dei Conti. Di tale inoltro dovrà esserne notiziato il Sindaco.

7.2 controllo successivo di regolarità amministrativa

Il Controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto per il tramite dell'ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO.

I provvedimenti assunti da ciascun dirigente e incaricato di posizione organizzativa da sottoporre a controllo "successivo", sono individuati tra quelli il cui contenuto ricada nelle aree per le quali il piano di prevenzione della corruzione abbia rilevato un rischio medio o alto ed in particolare:

- a) DETERMINAZIONI in tema di: affidamento di lavori, servizi o forniture; costituzioni di rapporti di lavoro, di ruolo o flessibili, di collaborazione o di consulenza, modifiche degli inquadramenti giuridici od economici del personale; concessione di contributi e benefici economici; concessione di beni comunali, transazioni e riconoscimenti di risarcimento od indennizzi.
- b) PROVVEDIMENTI, assunti in forma diversa dalla determinazione, aventi ad oggetto: Concessioni demaniali o relative proroghe o rinnovi; assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; autorizzazioni al funzionamento di strutture o servizi socio-sanitari, relative modifiche od integrazioni; Permessi a costruire, autorizzazioni edilizie e paesaggistiche; occupazioni e/o concessione in

uso di spazi pubblici; transazioni, riduzioni o rateizzazioni di debiti od altre obbligazioni economiche; avvio di attività economiche, produttive, artigianali e commerciali

c) **CONTRATTI** rogati in forma pubblica amministrativa o scrittura privata aventi ad oggetto affidamento di lavori, servizi o forniture

L'individuazione dei provvedimenti da controllare, tra quelli rientranti nelle citate tipologie, è affidata all'O.I.C. che provvede, con cadenza non superiore ad un trimestre, alla formazione di un campione rappresentativo di almeno il 10% dei provvedimenti complessivamente assunti, utilizzando:

- le risultanze dell'Albo Pretorio Informatico, acquisendo mensilmente un estratto degli atti dirigenziali pubblicati nel mese precedente;
- eventuali segnalazione del segretario generale o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le finalità anzidette, l'O.I.C. potrà anche avvalersi delle comunicazioni che, in forza del piano di prevenzione della corruzione, i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nell'esercizio di tale controllo l'O.I.C. verifica

- la regolarità e tempestività delle procedure amministrative seguite;
- il rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento;
- la correttezza tecnico-giuridica dell'atto in termini di contenuti, di linguaggio e di adempimenti formali;
- la coerenza con i target di imparzialità, trasparenza ed integrità, e gli eventuali margini di miglioramento e perfezionamento

l'O.I.C. segnala al segretario generale ed al dirigente interessato eventuali atti e provvedimenti meritevoli di riesame o di interventi di autotutela o comunque meritevoli di approfondimento per evitare conseguenze negative a carico dell'ente o dei cittadini.

L'O.I.C. rende una relazione semestrale sugli esiti dell'attività di controllo svolta, trasmettendola entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre al segretario generale ai fini della redazione del prescritto referto.

Il segretario generale partecipa gli esiti del controllo ai dirigenti, fornendo loro indirizzi e direttive per il superamento di eventuali criticità rilevate

L'O.I.C., può elaborare un programma annuale finalizzato alla analisi di particolare criticità; il medesimo Organismo esegue altresì analisi comparative, conduce monitoraggi ed esprime valutazioni e raccomandazioni allo scopo di migliorare la qualità tecnico-giuridica degli atti, favorire processi di miglioramento e di autocorrezione, sviluppare la cultura dell'integrità.

8. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (articolo 147 quinquies t.u. 267/00)

Il controllo sugli equilibri finanziari assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei principi contabili e degli equilibri finanziari nella gestione di competenza, dei residui e di quella di cassa è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del dirigente responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, in coerenza



con i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione che durante tutta la gestione.

Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 193 t.u. 267/00, così come disciplinati con regolamento di contabilità, con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. Tale verbale è trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti

Il Segretario convoca apposita conferenza dei dirigenti dell'ente per la illustrazione e discussione del verbale. Nel corso di tali incontri il Responsabile del Servizio Finanziario illustra i principali parametri economico-finanziari della gestione, l'andamento delle entrate e delle spese, la sostenibilità dei vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ovvero le criticità rilevate e le misure correttive ritenute necessarie. Ciascun dirigente, con riferimento ai capitoli del PEG affidati alla sua gestione, evidenzia eventuali criticità presenti, ovvero situazioni anche potenziali che possano influire sul perseguimento dei vincoli di finanza pubblica o sugli equilibri di bilancio, con particolare riferimento all'eventuale insorgenza di debiti fuori bilancio, all'andamento dei flussi di cassa che possano incidere sul rispetto del patto di stabilità interno.

Ciascun dirigente monitora costantemente le risorse finanziarie, di entrata ed uscita, al medesimo assegnate, nonché le spese soggette a limiti di legge, assumendo gli atti e le iniziative necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati ed al rispetto dei vincoli di legge.

In presenza di eventi o situazioni che possano determinare imminenti o rilevanti conseguenze sugli equilibri finanziari e sui vincoli di finanza pubblica, ciascun dirigente formula articolata segnalazione al dirigente della Ripartizione Finanziaria.

Dette segnalazioni sono esaminate e valutate da apposita Cabina di Regia composta, unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario, dal segretario generale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La cabina di regia, acquisiti gli elementi di conoscenza necessari, anche a seguito di incontri con il dirigente interessato, formula indirizzi o direttive, richiede atti e provvedimenti conseguenti e necessari, partecipando gli stessi al Sindaco per il coinvolgimento della Giunta Comunale e, se del caso, del Presidente del Consiglio Comunale.

9. CONTROLLO STRATEGICO (articolo 147 ter t.u. 267/00)

Il Controllo Strategico è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Gli ambiti del controllo strategico coincidono con quelli di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente di cui al decreto legislativo 150/09, sicchè, nella prospettiva di semplificazione e riduzione dei costi dell'attività amministrativa, il controllo strategico sarà attuato secondo le previsioni del sistema approvato con DGC 389 del 23.12.2011, sulla base del Documento Unico di Programmazione, allegato al bilancio, ed al piano delle performance unificato con il Piano Esecutivo di Gestione.

L'attività di controllo strategico, a mente dell'articolo 6 del regolamento stralcio approvato con DGC 76\2011, è demandata al Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo verifica progressivamente l'andamento della gestione e rende report periodici, di cui uno intermedio entro il mese di agosto, con riferimento ai risultati registrati nel primo semestre dell'anno, ed uno finale entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il report intermedio è trasmesso al Sindaco, al segretario generale ed al responsabile del servizio finanziario e da questi utilizzato per la predisposizione del provvedimento di ricognizione e verifica sullo stato di attuazione dei programmi da sottoporre al Consiglio Comunale entro il mese di settembre ai sensi dell'articolo 193 t.u. 267/00.

Il report finale è trasmesso al Sindaco, al segretario generale ed al responsabile del servizio finanziario e da questi utilizzato per la predisposizione della relazione sulla performance, e del referto del controllo di gestione ex articolo 198 t.u. 267/00.

La relazione sulla performance, validata dal Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale, è utilizzata:

- Ai fini della predisposizione della relazione illustrativa al rendiconto della gestione di cui all'articolo 151, comma 6, t.u. 267/00.
- Ai fini della valutazione del segretario generale, dei dirigenti e del personale dell'ente secondo la specifica metodologia in uso e per il riconoscimento degli istituti premiali secondo la contrattazione nazionale e decentrata.

10. CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (articolo 147 quater t.u. 267/00).

Il controllo sulle Società ed Enti partecipati, è riferito alle società di gestione di servizi pubblici locali, a quelle strumentali ed a quelle che perseguono finalità o servizi di interesse generale; il controllo è altresì esteso agli Organismi partecipati aventi forma giuridica diversa da quella societaria, comprese le gestioni associate.

Il controllo è diretto a verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, nonché la qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il controllo sulle società partecipate si inserisce nell'ambito del processo di formazione del bilancio consolidato ed ha come oggetto:

- a. Lo statuto e gli eventuali patti parasociali, la composizione, lo status giuridico e l'attività degli Organi di Amministrazione e controllo, l'esercizio dei diritti e delle prerogative del socio di parte pubblica.
- b. i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società.

c. i contratti di servizio e la qualità dei servizi erogati.

Il controllo è diretto ed attuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ed avvalendosi, per gli aspetti di cui alla lettera c), del dirigente responsabile dell'area di attività nella quale ricade il servizio gestito dalla società partecipata.

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione in sede di relazione previsionale e programmatica definisce gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario organizza un idoneo sistema informativo finalizzato ad acquisire con cadenza trimestrale tutti i dati e gli elementi necessari a presidiare le aree di controllo di cui al comma 2.

Sulla base delle informazioni di cui al comma precedente, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

L'esito dell'attività di controllo è tradotta in report semestrali trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale dell'ente

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e stabilito dalle presenti disposizioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge 213/2012 e, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti.

